



Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

D.L. 34/2023 / A.C. 1060

Dossier n° 17 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
12 aprile 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1060
D.L.	34/2023
Titolo:	Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	25
testo originario:	25
Date:	
emanazione:	30 marzo 2023
pubblicazione in G.U.:	30 marzo 2023
presentazione:	30 marzo 2023
assegnazione:	31 marzo 2023
scadenza:	29 maggio 2023
Commissioni competenti:	VI Finanze, XII Affari sociali
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **25 articoli** suddivisi in **89 commi**.

L'**articolo 1** prevede che, **per il secondo trimestre 2023**, le **agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica** riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano **rideterminate dall'ARERA** nel limite di 400 milioni di euro. Il comma 2 prevede che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le **agevolazioni relative alle tariffe** di cui all'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto legge n. 185 del 2008 **per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico** vengano rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro valido per il 2023 (a fronte della previsione attuale di un ISEE non superiore a 20.000 euro) nel limite di **5 milioni di euro**.

L'**articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento** (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i **consumi** stimati o effettivi dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2023**. Il **comma 2** prevede la **riduzione** al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di **teleriscaldamento** nonché somministrazioni di **energia termica** prodotta con **gas metano** in esecuzione di un **contratto servizio energia**. Il **comma 3** reca la quantificazione degli **oneri** derivanti dai commi 1 e 2 e indica le fonti di **copertura** finanziaria. I **commi 4 e 5 confermano, per il mese di aprile**, l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle **aliquote negative della componente tariffaria UG2C**, benché **ridotte del 65 per cento** rispetto al primo trimestre e, **per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote** degli **oneri generali** di sistema per il settore **gas**. Per queste finalità è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di **280 milioni** di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

L'**articolo 3** prevede la possibilità di **erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023**, a **parziale compensazione** delle **spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento**; a tal fine viene previsto **un finanziamento pari a 1.000 milioni di euro**.

L'**articolo 4** riconosce, **abbassandone le percentuali**, anche nel **secondo trimestre 2023** alcuni **crediti di imposta** già **concessi nel 2022** dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il **primo trimestre 2023**, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per **contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese**. Si tratta in particolare:

- del **credito d'imposta** per le imprese **energivore**, che viene concesso nella misura del **20%** (in luogo del 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di **secondo trimestre 2023**;
- del **credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore**, che viene attribuito in misura pari al **10%** (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2023**;
- del **credito d'imposta** per imprese **gasivore**, concesso in misura **pari al 20% per cento** (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **secondo trimestre 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per l'acquisto di **gas naturale** per imprese **non gasivore**, pari al **20%** (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **secondo trimestre 2023**, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di **fruizione dei crediti d'imposta** e il **regime di cedibilità**, tra l'altro **fissando al 31 dicembre 2023** i termini per il relativo **utilizzo** e la relativa **cessione**.

L'**articolo 5** **ridetermina la base imponibile** ai fini del calcolo del **contributo di solidarietà temporaneo**, per il **2023**, prevedendo l'**esclusione** dell'utilizzo di **riserve del patrimonio netto** accantonate in **sospensione d'imposta** o destinate alla **copertura di vincoli fiscali** e che siano **parimenti esclusi**, dal calcolo della **media dei redditi complessivi** conseguiti nei **quattro periodi di imposta antecedenti** a quello in corso al **1 ° gennaio 2022**, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

L'**articolo 6** dispone una **deroga** alla disciplina vigente sulla **determinazione del reddito imponibile** correlato alla **produzione di energia** oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per **fonti rinnovabili agroforestali**, e di 260.000 kWh anno per **fonti fotovoltaiche**. La deroga si applica esclusivamente al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022**.

L'**articolo 7**, In materia di interventi finalizzati al **risparmio energetico**, autorizza il **cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale** (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest'ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il **100% della spesa ammissibile** all'agevolazione o al contributo.

L'**articolo 8** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, **un fondo** da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale **contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018**. Prevede, inoltre, che le **aziende fornitrici di dispositivi medici**, qualora non abbiano attivato un contenzioso o abbiano rinunciato allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano. Dispone, altresì, in ordine alle modalità di compilazione della **fattura elettronica riguardante i dispositivi medici** e alle modalità di verifica della corretta compilazione. Infine, prevede che, ai fini dell'**assolvimento dell'obbligo di ripiano**, si possano richiedere **finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa** (Fondo finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese).

L'**articolo 9**, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle **aziende produttrici di dispositivi medici** alle regioni, le aziende possono portare in **detrazione l'IVA** determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati (comma 1). Il **diritto alla detrazione** sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi **costi sono deducibili** nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti (comma 2). Il comma 3 disciplina le **modalità di esercizio** del diritto alla detrazione dell'imposta.

L'**articolo 10** disciplina gli **affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici**, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza - dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Sono delineati presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti, rinviando per la definizione di **linee guida** a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, si preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che

fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell'SSN. Sono infine introdotte delle norme volte alla **reinternalizzazione dei servizi sanitari**, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la **valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie** corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.

L'**articolo 11** prevede che **per l'anno 2023** le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte alla **carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri**, e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle **prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico**, consentendo, in deroga alla contrattazione, **un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi **50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023**. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Mediante una modifica all'articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2023, viene poi previsto un incremento a decorrere **dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023** delle risorse destinate alla corresponsione **dell'indennità di pronto soccorso**, pari a **100 milioni di euro complessivi**, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Resta fermo l'incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1 gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di **170 milioni di euro per l'anno 2023**.

L'**articolo 12** definisce particolari **misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025**, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione - di tale personale con determinati requisiti - ai concorsi per l'**accesso alla dirigenza medica del SSN** nella disciplina di **Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione**. L'assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l'assunzione di incarichi libero-professionali presso i **servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, **valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico** del SSN. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, **in deroga ai contingenti previsti** dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei **requisiti per il pensionamento anticipato** previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, **l'incremento dell'età anagrafica** con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

L'**articolo 13** modifica la **normativa transitoria** che consente **lo svolgimento**, da parte del **personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio**; la novella di cui al **presente articolo** proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore; si inserisce inoltre la previsione che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

L'**articolo 14** modifica una disciplina in tema di **reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione**, posta dall'art. 1, co. 548-bis della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio 2019). Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in questione è divenuta a regime (da transitoria che era) e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata

residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

L'**articolo 15** consente l'**esercizio temporaneo in deroga**, fino al 31 dicembre 2025, di **qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero**. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia con riferimento alle **deroghe tuttora applicate**. Si demanda ad un'Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, da dottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione della relativa disciplina. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, la norma esame prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto - in base alla predetta disciplina derogatoria - presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del **riconoscimento regionale**, con **contratto libero-professionale** ovvero con **contratto di lavoro subordinato**, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

L'**articolo 16** modifica l'articolo 583-*quater* c.p., introducendo **una specifica sanzione** (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'**articolo 17** al **comma 1** consente di definire con modalità agevolate gli **avvisi di accertamento**, gli **avvisi di rettifica e di liquidazione** e gli **atti di recupero** non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma **divenuti definitivi per mancata impugnazione** nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il **15 febbraio 2023**, con **riduzione delle sanzioni a 1/18** di quelle irrogate, con il **versamento del quantum** così rideterminato entro il 30 aprile 2023 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame); al **comma 3**, per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione **definiti in acquiescenza** nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il **pagamento rateale**, si consente di rideterminare il **quantum dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate** (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la loro **rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo** (ai sensi del successivo comma 182); al **comma 2**, consente di **estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata** delle controversie, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche **alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023**. La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto **atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate**.

L'**articolo 18** apporta modifiche **alla disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali**, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame **precisano l'ambito applicativo** della relativa disciplina, chiarendo che **la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023**.

L'**articolo 19** introduce delle **modifiche ai termini** previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi **della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale**. In particolare: **viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023**, il termine di versamento della **prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale** e vengono modificati altresì i termini per **le rate successive alla prima; vengono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale**.

L'**articolo 20** modifica i termini di alcuni **istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata** della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023. Il **comma 1, lettere da a) a f)**, **riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie**. In sintesi, si **posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023** il termine per **perfezionare la definizione agevolata** attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì **rimodulati i termini per il versamento rateale del quantum dovuto**. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Viene **posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023** il **termine finale di sospensione del processo** conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a **undici mesi** il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì **posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024** il termine per la notifica dell'eventuale **diniego** della definizione agevolata. La **lettera f)** del comma 1 **riapre i termini** per usufruire della **conciliazione agevolata** delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, **estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023**. La **lettera g)** del comma 1 **riapre i termini** per usufruire della **rinuncia agevolata** delle liti tributarie pendenti in **Cassazione**, estendendoli dal 30 giugno al **30 settembre 2023**. In conseguenza delle modifiche alle norme deflative del contenzioso, il **comma 2**

dell'articolo posticipa dal 31 luglio al **31 ottobre** 2023 il termine per l'adempimento dell'**obbligo**, posto in capo all'**Agenzia delle entrate**, di depositare in Cassazione l'**elenco delle controversie** per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'**indicazione dei versamenti dovuti**.

L'**articolo 21**, con norme di interpretazione autentica: **precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale**, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione; prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, **le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE** non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre **esclude** dalla regolarizzazione le **violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW** della dichiarazione; dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, **la definizione agevolata** prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 **si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data** ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

L'**articolo 22** **estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione** l'applicazione delle disposizioni concernenti **la prenotazione a debito** di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'**articolo 23** introduce, nell'ambito delle **procedure agevolate di regolarizzazione fiscale** previste dalla legge di bilancio 2023, una **causa di non punibilità per taluni reati tributari** (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'**integrale pagamento** delle somme dovute **prima della** pronuncia della **sentenza di appello**.

L'**articolo 24, comma 1**, incrementa di **44 milioni** di euro per l'anno 2023 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle **missioni internazionali**. Il **comma 2** istituisce **per il 2023**, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali**. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori. Il **comma 4** incrementa di **200 mila** euro per l'anno 2023 il **Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano**. Il **comma 5** istituisce nello stato di previsione del **Ministero delle imprese e del made in Italy** un **Fondo** con una dotazione di **2 milioni** di euro per l'anno **2023**, finalizzato a sostenere le **imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale** presso il predetto Ministero.

L'**articolo 25** prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità, omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 89 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre ben distinte finalità: l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas; l'introduzione di misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale; l'introduzione di disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023; con riferimento in particolare alla terza delle finalità richiamate, si ricorda che **la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019**, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare pertanto "in concreto non pertinente"; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte delle seguenti disposizioni: l'articolo 16, volto a estendere il perimetro applicativo e inasprire la cornice edittale del reato di cui all'art. 583-*quater* del codice penale, in tema di lesioni a personale sanitario; il comma 1 dell'articolo 24, che incrementa il fondo per le missioni internazionali; il comma 2 dell'articolo 24, che istituisce un fondo per le vittime dell'amianto, e il comma 4 dell'articolo 24 che incrementa il fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e nell'agroalimentare italiano.

Con riferimento al rispetto del **requisito dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che degli 89 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- l'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo dello Stato pari al 52% degli oneri complessivi, al ripiano del superamento del **tetto di spesa dei dispositivi medici** relativamente agli anni da 2015 a 2018; il comma 3 del medesimo articolo prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici eroghino alle regioni la restante quota del 48% a loro carico entro il 30 giugno 2023, a condizione che queste non abbiano previamente attivato contenzioso ovvero, se già attivato, vi rinuncino; in caso contrario, per le aziende che attivino contenzioso ovvero non vi rinuncino, rimane l'obbligo di pagamento degli importi integrali come determinati dal decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e conseguenti provvedimenti regionali; ciò premesso si valuti l'opportunità di esplicitare lo specifico contenzioso cui il comma in esame fa riferimento, che appare comunque essere quello, come segnalato dalla relazione tecnica, sollevato avverso il decreto interministeriale 6 luglio 2022 e ai conseguenti provvedimenti regionali; in secondo luogo, si valuti l'opportunità di precisare i termini per la rinuncia al contenzioso e per il versamento della quota integrale ove non vi sia rinuncia;
- il comma 2 dell'articolo 24 istituisce un **Fondo per le vittime dell'amianto**, che interviene in favore dei lavoratori (o, in caso di decesso, dei loro eredi) di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali per i quali abbia trovato applicazione la disciplina in materia di trattamento di integrazione salariale e pensionamento anticipato per ristrutturazione e riconversione di imprese che utilizzavano amianto ([articolo 13 della legge n. 257 del 1992](#)); il secondo periodo della medesima disposizione stabilisce che a tale fondo possono accedere anche le società partecipate di cui al periodo precedente; si valuti pertanto l'opportunità di specificare meglio in quali termini e secondo quali modalità è riconosciuto ad enti societari l'accesso ad un fondo istituito per indennizzare i lavoratori di un settore (o i loro eredi) che hanno contratto patologie a causa dell'esposizione all'amianto; andrebbe inoltre specificato perché, nonostante il fondo sia istituito per il solo 2023, si faccia riferimento al limite delle risorse "annue" disponibili;
- il comma 5 del medesimo articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero; il comma rimette inoltre a un decreto del Ministro delle imprese l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con "**gli aiuti di Stato**"; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare più precisamente riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- il successivo comma 6, infine, provvede alla copertura degli oneri derivanti "**dai commi 1 e 5**"; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare piuttosto riferimento alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 dato che anche i commi 2, 3 e 4 recano autorizzazioni di spesa